



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Canc. Pen AG/ag

OGGETTO: Trasmissione via PEC/PEO delle istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in fase di appello.

Ai Presidenti degli Ordini degli
Avvocati del Distretto
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Presidenti delle Sezioni Penali
Al Dirigente Amministrativo
Al Responsabile del Settore Penale
SEDE

A questa Corte arrivano, tramite posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Evidenzio che le modalità di presentazione di tali istanze sono oggetto della vigente disciplina primaria e secondaria che non prevede in alcuna disposizione la trasmissione mediante l'uso della posta elettronica.

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato, corredata da fotocopia di un documento d'identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che deve autenticare la firma di colui che sottoscrive la domanda.

La domanda può essere inviata anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, corredata anche in questo caso della fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario, che ne cura la trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente.

Se il richiedente è sottoposto ad arresti domiciliari o a misura di sicurezza, la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che ne cura la trasmissione all'Autorità Giudiziaria procedente.

Se il richiedente è cittadino straniero (extracomunitario), la domanda deve essere accompagnata da una certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero, rilasciata dall'Autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

Se il richiedente è cittadino straniero ed è detenuto o internato per esecuzione di una misura di sicurezza oppure si trova in stato di arresti o detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

Le indicazioni in precedenza fornite trovano conferma anche in recenti disposizioni ministeriali.

Tanto premesso chiedo la collaborazione delle SS.LL. nel dare la massima diffusione della presente nota a tutti i rispettivi iscritti, al fine dell'esatta osservanza della normativa vigente.

Ringrazio per la consueta collaborazione.

Il Presidente
Margherita Cassano

Via e Alessandro Guidoni, 61 - 50127 Firenze
prot.ca.firenze@giustiziacert.it

